



ISTITUTO COMPRENSIVO N.6 "Silvio Zavatti"

Istituto ad Indirizzo Musicale: Clarinetto – Chitarra – Flauto – Pianoforte

Viale Spazzoli, 67 47121 Forlì - tel. 0543 63074

e-mail foic827002@istruzione.it – PEC foic827002@pec.istruzione.it

Sito web: <https://www.ic6forli.edu.it> C.F. 92089420407-Cod. Univoco Fatt. Elettronica: UFRV2D

PREMESSA

Il presente regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui al D. P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D. P. R. 24 giugno 1998, n.249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, nonché in conformità alle modifiche introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134.

Principi generali

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo se si è verificata la sussistenza di elementi circostanziali e precisi dai quali si desume che lo studente responsabile ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare.
3. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
4. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Nel caso in cui si verificano comportamenti non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri in precedenza definiti, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.
6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
7. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
8. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di gradi immediatamente superiore.
9. La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.
10. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
11. Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica da parte dell'istituzione scolastica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

I comportamenti in violazione dei doveri di cui all'art 1, si configurano come mancanze disciplinari, sanzionate secondo le modalità previste dall'art. 2

ART. 1
INFRAZIONI DISCIPLINARI

Infrazioni disciplinari lettera a)

1. Impedire il normale svolgimento delle lezioni in maniera reiterata (parlare senza il permesso a. del docente, alzarsi e girare per l'aula, emettere versi, cantare, fischiare, mangiare, ecc...)
2. Calciare la palla o altri oggetti, lanciare violentemente la palla o altri oggetti durante le lezioni
3. Danneggiare volontariamente materiale dei compagni e della scuola
4. Sporcare o imbrattare gli ambienti comuni
5. Entrare nelle aule senza permesso
6. Allontanarsi dall'aula senza l'autorizzazione dell'insegnante
7. Assumere atteggiamenti potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri
8. Appropriarsi di oggetti trovati a scuola
9. Utilizzare un linguaggio inadeguato o scurrile, appellare i compagni con nomignoli offensivi, offendere per l'abbigliamento, ecc
10. Imbrattare o danneggiare i vestiti
11. Utilizzare espressioni offensive e discriminatorie rispetto al genere o all'orientamento sessuale;
12. Utilizzare il cellulare e dispositivi digitali elettronico durante le lezioni senza l'autorizzazione del docente
13. Navigare in rete sui pc della scuola per scopi non didattici.

Sanzioni applicabili per le infrazioni previste dall' art.1 lettera a) vedi art 2 lettera a) da graduare in applicazione ai principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente Regolamento.

Infrazioni disciplinari lettera b)

1. Danneggiare gravemente materiale dei compagni e della scuola
2. Appropriarsi di oggetti di valore o denaro
3. Assumere comportamenti pericolosi per sé e per gli altri: gettare oggetti dalla finestra, fare lo sgambetto, fare scherzi che danneggiano l'incolumità altrui, sporgersi da finestre o ringhiere ecc.
4. Bestemiare
5. Rivolgersi con tono di scherno, aggressivo, provocatorio e/o ad alta voce ad adulti e compagni
6. Insultare e utilizzare espressioni denigratorie verbali o scritte o compiere gesti offensivi nei confronti del personale scolastico (Dirigente, docenti, ATA) e dei compagni
7. Utilizzare espressioni offensive e discriminatorie rispetto al genere o all'orientamento sessuale volte a umiliare la dignità della persona;
8. Assumere atteggiamenti intimidatori;
9. Minacciare e compiere azioni intimidatorie
10. Fumare negli ambienti scolastici
11. Manomettere, imbrattare o danneggiare dispositivi di sicurezza (estintori, cartellonistica...)
12. Scattare foto o video con strumenti digitali senza l'autorizzazione del docente
13. Simulare atti a sfondo sessuale
14. Portare a scuola oggetti contundenti, esplosivi o infiammabili, sostanze irritanti o maleodoranti
15. Reiterare i fatti riferiti al punto precedente, specie se già sanzionati

Sanzioni applicabili per le infrazioni previste dall' art.1 lettera b) vedi art 2 lettera b) da graduare in applicazione ai principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente Regolamento.

Infrazioni disciplinari lettera c)

1. Assumere comportamenti violenti attraverso gesti o parole, comportamenti xenofobi o di intolleranza razziale;
2. Compiere azioni discriminatorie basate su stereotipi di genere o sull'orientamento sessuale (scritte, offese in pubblico, gesti volgari, ecc)
3. Assumere atteggiamenti intimidatori e vessatori nei confronti dei compagni o degli adulti;
4. Utilizzare espressioni offensive sul genere femminile o discriminatorie rispetto all'orientamento sessuale;
5. Violazione dei dati personali (furto dell'identità digitale, credenziali personali...);
6. Compiere atti a sfondo sessuale;
7. Diffondere foto e video realizzati a scuola a scopo denigratorio e diffamatorio
8. Utilizzare oggetti contundenti, esplosivi o infiammabili
9. Mettere fuori uso dispositivi della scuola
10. Reiterare i fatti riferiti ai punti precedenti, specie se già sanzionati

Sanzioni applicabili per le infrazioni previste dall' art.1 lettera c) vedi art 2 lettera c) da graduare in applicazione ai principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente Regolamento.

ART. 2

SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI

Sono individuate, ai fini del presente Regolamento, e in applicazione del comma 1 dell'art. 4 D. P. R. n. 249 del 24.06.1998 delle modifiche introdotte dall'art. n. 1 del D. P. R. n. 235 del 21.11.2007 e delle modifiche introdotte dal D.P.R. 8 agosto 2025 n. 134, le seguenti sanzioni disciplinari.

Le sanzioni hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, e al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Sanzioni disciplinari lettera a) DAL RICHIAMO VERBALE DEL DIRIGENTE FINO AL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DI UN GIORNO.

- Nota scritta alla famiglia.
- Allontanamento dalle lezioni di 1 giorno: attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.
 - Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica (non a casa).
 - Le attività, deliberate dal Consiglio di Classe, possono includere: lettura e riassunto di un testo, produzione di una riflessione scritta sulle conseguenze del proprio comportamento o su un tema di educazione civica, o la realizzazione di un elaborato.

Sanzioni disciplinari lettera b) PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DA UNO A TRE GIORNI.

- Nota scritta alla famiglia.
- Allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni: si applicano le attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti come definite per la lettera a).
- Allontanamento dalle lezioni di 3 giorni: si applicano le attività di cittadinanza attiva e solidale.
 - Tali attività sono commisurate all'orario scolastico relativo ai giorni di allontanamento.
 - Le attività si svolgono prioritariamente presso strutture ospitanti convenzionate (Enti o Associazioni del Terzo Settore).
 - In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti o nelle more della definizione degli elenchi regionali, le attività sono svolte a favore della comunità scolastica presso l'istituzione scolastica stessa.

Sanzioni disciplinari lettera c) PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DA QUATTRO A QUINDICI GIORNI

- Allontanamento dalle lezioni da 4 a 15 giorni con esecuzione di attività di cittadinanza attiva e solidale.
- Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto per la validità dell'anno scolastico.
- Il mancato o parziale svolgimento di tali attività viene considerato ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.
- Il Consiglio di Classe può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.
- **Esclusione da attività sportive scolastiche o a manifestazioni e attività extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto.**
- **Esclusione dalla partecipazione a uscite o viaggi di istruzione.**

ART. 3

ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE DIVERSE SANZIONI

1. Le sanzioni previste dall'ART 2, che comportano l'allontanamento dalle lezioni non superiori a quindici giorni, vengono irrogate dal Consiglio di Classe presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai 15 giorni viene irrogato dal Consiglio di Istituto.
3. L'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni è irrogato dal Consiglio di Istituto.
4. L'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato, irrogata dal Consiglio di Istituto.
5. Nei periodi di allontanamento superiore ai 15 gg, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente, un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
6. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

ART. 4

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Relazione prodotta dal docente coordinatore o docente testimone del fatto.
2. Convocazione della famiglia con almeno 5 giorni di anticipo per la contestazione dell'addebito ed invito all'alunno ad esporre le proprie ragioni.
3. Contestazione dell'addebito alla presenza del D.S. e docente testimone e/o Consiglio di classe ed esposizione delle proprie ragioni da parte del genitore/tutore ed eventuale verifica istruttoria delle stesse.
4. Riunione del Consiglio di classe e deliberazione in merito alla irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione dove previsto.
5. Il Consiglio di Classe può decidere di archiviare esponendo motivazione.
6. In caso di applicazione della sanzione, comunicazione della stessa all'alunno ed ai genitori con motivazione anche sintetica in relazione alla gravità e alla violazione ed al tipo di sanzione irrogata.

ART. 5

SOSPENSIONE CAUTELARE

In conformità all'art. 32 della Costituzione italiana e considerato che la tutela della salute e della sicurezza dei membri della comunità scolastica rappresenta il primo dovere dell'Istituzione scolastica,

il Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto, ciascuno per le proprie competenze, possono adottare provvedimenti immediati a fronte di comportamenti che configurino una situazione di pericolo attuale o potenziale.

1. Provvedimenti urgenti di allontanamento. Qualora ricorrano ragioni di particolare urgenza derivanti da comportamenti aggressivi, violenti e/o potenzialmente lesivi dell'integrità fisica o psicologica degli altri studenti o del personale scolastico, il Consiglio di Classe (per allontanamenti dalle lezioni fino a 15 giorni) o il Consiglio d'Istituto (per allontanamenti superiori a 15 giorni) possono deliberare un provvedimento di allontanamento con efficacia immediata, previa comunicazione delle motivazioni all'interessato. Tale misura è adottata al fine di garantire l'incolumità dei compagni e del personale scolastico e può essere seguita da ulteriori verifiche, valutazioni o interventi educativi mirati.
2. Comportamenti ripetuti o indicatori di rischio. Il provvedimento può essere adottato anche nel caso in cui l'alunno si sia reso protagonista di episodi reiterati, non necessariamente gravi se presi singolarmente, ma tali da costituire un evidente campanello d'allarme rispetto alla sicurezza propria o altrui, indicando un possibile rischio di escalation o di pregiudizio al benessere della comunità scolastica.
3. Limitazioni alla partecipazione a uscite didattiche e viaggi d'istruzione. In presenza di comportamenti gravi, pericolosi o ripetuti tali da compromettere le condizioni minime di sicurezza e vigilanza, il Consiglio di Classe può deliberare l'esclusione dell'alunno da uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione. Tale misura non costituisce una sanzione autonoma, ma una decisione adottata nell'interesse primario della sicurezza dell'alunno stesso, dei compagni e del personale accompagnatore. La decisione è comunicata per iscritto alla famiglia, con indicazione delle motivazioni.

Nei casi sopra indicati il provvedimento, in via d'urgenza, può essere adottato dal consiglio di classe, anche in deroga ai 15 giorni di preavviso all'alunno e alla famiglia.

ART. 6

RICORSI E IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni è ammesso ricorso, da parte dei genitori, all'organo di garanzia interno alla scuola, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione. L'organo di garanzia deve esprimersi entro dieci giorni dalla data dell'inoltro del ricorso.
2. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
3. La presentazione del ricorso non incide comunque sulla esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

ART. 7

ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di garanzia interno alla scuola è presieduto dal Dirigente Scolastico e si compone da un docente designato dal Consiglio d'Istituto e da due rappresentanti dei genitori nominati dal Consiglio di Istituto. Una volta insediato si provvederà alla nomina di un segretario.
2. Non può prendere parte a votazioni il soggetto che abbia irrogato la sanzione o il genitore di uno studente sanzionato.
3. L'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico. Le deliberazioni saranno valide solo in presenza di almeno tre componenti e solo se le astensioni non supereranno la maggioranza assoluta.

ART. 8

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

1. È possibile impugnare le decisioni presso il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale,

inviando formale reclamo entro 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'Organo di Garanzia interno alla scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuita.

2. La decisione in via definitiva del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale è subordinata al parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale presieduto dal Direttore stesso o da un suo delegato; detto parere dovrà essere espresso entro 30 giorni, salvo la possibilità di un'unica sospensione del termine di scadenza di 15 giorni qualora l'istruttoria non sia stata completata.

ART. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

1. Qualora il Consiglio di Istituto, nel corso dell'anno scolastico, intendesse modificare o integrare il presente Regolamento di disciplina, ne ha piena facoltà.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento di disciplina si rimanda alla normativa in materia vigente.

Schema art 2 relativo alle sanzioni di competenza del Consiglio di classe

Mancanze disciplinari	Mancanze disciplinari	Interventi del CdC
Interventi senza procedimento disciplinare	- 1. Ritardi e mancata giustificazione assenze - 2. Mancato assolvimento dei doveri scolastici: a) non porta a scuola il materiale b) non esegue i compiti assegnati c) non rispetta le consegne degli insegnanti - 3. Disturbo arrecato alla lezione a) disturba la lezione e ne impedisce il normale svolgimento b) urla durante la lezione ecc. - 4. Aspetto non consono all'ambiente scolastico: abbigliamento non consono, eccessi nella capigliatura ecc.	Richiamo verbale del docente o del dirigente Nota generale sul registro elettronico Nota disciplinare sul registro elettronico Compiti supplementari in caso di mancato adempimento dei compiti assegnati a discrezione del docente Convocazione della famiglia tramite telefonata e verbalizzazione dell'incontro
	Avvio procedimento disciplinare a seguito di relazione del docente e convocazione formale della famiglia	Sanzioni da graduare a seconda della gravità della situazione

Procedimen t o disciplinare ART 1 e 2 del presente regolame nto - lettera a	- Impedire il normale svolgimento delle lezioni in maniera reiterata (parlare senza il permesso del docente, alzarsi e girare per l'aula, emettere versi, cantare, fischiare, mangiare, ecc...) - Calciare la palla o altri oggetti, lanciare violentemente la palla o altri oggetti durante le lezioni	DAL RICHIAMO VERBALE DEL DIRIGENTE FINO AL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DI UN GIORNO - nota scritta
---	--	--

	- Danneggiare volontariamente materiale dei compagni e della scuola - Sporcare o imbrattare gli ambienti comuni - Entrare nelle aule senza permesso - Allontanarsi dall'aula senza l'autorizzazione dell'insegnante - Assumere atteggiamenti potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri - Appropriarsi di oggetti trovati a scuola - Utilizzare un linguaggio inadeguato o scurrile, appellare i compagni con nomignoli offensivi, offendere per l'abbigliamento, ecc - Imbrattare o danneggiare i vestiti - Utilizzare espressioni offensive e discriminatorie rispetto al genere o all'orientamento sessuale; - Utilizzare il cellulare e dispositivi digitali elettronico durante le lezioni senza l'autorizzazione del docente - Navigare in rete sui pc della scuola per scopi non didattici.	-allontanamento di 1 giorno in presenza si applicano le attività di approfondimento sulle attività sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare
--	--	--

Procedimen
to disciplinare
ART 1 e 2
del presente
regolame
nto -
lettera b

- Danneggiare gravemente materiale dei compagni e della scuola.
- Appropriarsi di oggetti di valore o denaro. - Assumere comportamenti pericolosi per sé e per gli altri: gettare oggetti dalla finestra, fare lo sgambetto, fare scherzi che danneggiano l'incolumità altrui, sporgersi da finestre o ringhiere ecc.
- Bestemmiare.
- Rivolgersi con tono di scherno, aggressivo e/o ad alta voce ad adulti e compagni.
- Insultare e utilizzare espressioni denigratorie verbali o scritte o compiere gesti offensivi nei confronti del personale scolastico (Dirigente, docenti, ATA) e dei compagni.
- Utilizzare espressioni offensive e discriminatorie rispetto al genere o all'orientamento sessuale volte a umiliare la dignità della persona.
- Assumere atteggiamenti intimidatori. - Minacciare e compiere azioni intimidatorie.
- Fumare negli ambienti scolastici.
 - Manomettere, imbrattare o danneggiare dispositivi di sicurezza (estintori, cartellonistica...).
- Scattare foto o video con strumenti. - digitali senza l'autorizzazione del docente. - Simulare atti a sfondo sessuale.
- Portare a scuola oggetti contundenti, esplosivi o infiammabili, sostanze irritanti o maleodoranti. - Reiterare i fatti riferiti al punto precedente, specie se già sanzionati.

PROCEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DA UNO A TRE GIORNI

- nota scritta alla famiglia
- **allontanamento da 1 a 2 giorni** in presenza si applicano le attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare
- **allontanamento di 3 giorni** in presenza presso Enti o strutture convenzionate, si applicano le attività di cittadinanza attiva e solidale

Procedimen t o disciplinare ART 1 e 2 del presente regolame nto lettera c 	- Assumere comportamenti violenti attraverso gesti o parole, comportamenti xenofobi o di intolleranza razziale; - Compiere azioni discriminatorie basate su stereotipi di genere o sull'orientamento sessuale (scritte, offese in pubblico, gesti volgari, ecc) - Assumere atteggiamenti intimidatori e vessatori nei confronti dei compagni o degli adulti; - Utilizzare espressioni offensive sul genere femminile o discriminatorie rispetto all'orientamento sessuale; - Compiere atti a sfondo sessuale - Diffondere foto e video realizzati a scuola a scopo denigratorio e diffamatorio - Utilizzare oggetti contundenti, esplosivi o infiammabili - Mettere fuori uso dispositivi della scuola - Reiterare i fatti riferiti ai punti precedenti, specie se già sanzionati	PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DA QUATTRO A QUINDICI GIORNI - allontanamento da 4 a 15 in presenza presso Enti o strutture convenzionate, si applicano le attività di cittadinanza attiva e solidale -esclusione da attività sportive scolastiche o a manifestazioni e attività extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto - esclusione dalla partecipazione a uscite o viaggi di istruzione
---	---	--